
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per il sig. **Timothy Goz**, nato il 23.12.1978 a Torino e residente in Caluso (TO), viale Europa n. 14/E, C.F. GZOTTH78T23L219V, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Teresa Mannarino (C.F. MNNMTR77A60D122G) e dall'Avv. Roberto C. Zoccali (C.F. ZCCRRT76B10A662V), presso lo studio dei quali, sito in Via del Gelsomino n. 22 di Reggio Calabria, elegge domicilio. Con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di legge via P.E.C. agli indirizzi robertocelestino.zoccali@avvocatirc.legalmail.it, mariateresa.mannarino@avvocatirc.legalmail.it oppure via fax al numero 0965/1851279;

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, via dell'Arsenale n. 21 (pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistente-

Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, C.F. 97613140017, in persona del Direttore Generale, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, via dell'Arsenale n. 21 (pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistente-

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte- Ufficio V- Ambito Territoriale di Torino- C. F.



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

80089530010, in persona del Direttore *pro-tempore*, Via Coazze n. 18, Torino, (pec: uspto@postacert.istruzione.it), domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, via dell'Arsenale n. 21 (pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it)

-resistente-

E nei confronti

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – codice profilo CS e AA- prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I3524313.08.04.2021, per il triennio 2021-2024, del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che, in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria per l'assegnazione del posto.

- possibili resistenti -

PER

il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021 nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "*Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina*" e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento al triennio 2021-2024 di punti **12,77** con riferimento ai profili CS (Collaboratore scolastico) e AA (assistente amministrativo).

FATTO

Il ricorrente, in data 08.04.2021 ha presentato domanda di conferma (**v. doc. 1**), nella III^a fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di C.S. e A.A., triennio 2021/2024, ex D.M. n.

2

Via del Gelsomino n. 22 – 89128 Reggio Calabria
Telefax 0965/1851279-cell 3291019053-3296724537
e-mail: studiolegalezoccalimannarino@gmail.com
PEC:mariateresa.mannarino@avvocatirc.legalmail.it
PEC:robertocelentino.zoccali@avvocatirc.legalmail.it



50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Torino, in quanto già incluso nelle precedenti graduatorie, - avendo il ricorrente conseguito il diploma di maturità, nell'anno 1998, presso l'I.I.S. "Martinetti", di Caluso (TO)- con riferimento al profilo, Collaboratore Scolastico, (CS) e Assistente Amministrativo (AA).

Come previsto nella nota del Min. 9256/2021, il Sig. Goz provvedeva ad inserire, nella domanda di aggiornamento, i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati). Ciò in quanto veniva previsto dall'amministrazione nella suddetta nota che: *"Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza"* (precedentemente l'aggiornamento si presentava con apposito modello denominato D3).

Pertanto, il ricorrente, in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati (nel triennio precedente), procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria, (III^ fascia), con riferimento al triennio 2021/2024, nella speranza che il servizio militare, svolto (dal 17.03.1999 al 17.03.2000, v. doc. 7) non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,6, come invece riconosciuto dalla Pubblica amministrazione resistente (v. scheda di punteggio prodotta, **doc. 2**). **Tanto anche in virtù di copiosa giurisprudenza, da ultimo l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581- 21 del 10 dicembre 2021 e la Sent. della Corte di Appello di Roma.**

In virtù di quanto sopra, con provvedimento dell'USP di Torino la domanda di aggiornamento veniva valutata (**v. doc. 2**), per entrambi i profili AA e CS, riconoscendo il punteggio totale di 6,77 nel modo seguente:



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

a) 6,17 punti per diploma conseguito;

b) 0,60 per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (servizio militare).

Tale punteggio COLLOCAVA IL RICORRENTE SOLO IN POSIZIONE 3381 NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CS (v. doc. 3) e SOLO IN POSIZIONE 3903 NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA AA (v. doc. 4). Ciò in quanto veniva valutato dall'USP di Torino il servizio militare di leva svolto, **non in costanza di nomina**, in soli 0,6 punti.

Al ricorrente, pertanto, con riferimento ai due profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'USP di Torino.

Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 5,4 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti **per un totale di 12,17 per entrambi i profili**.

Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore.

L'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente comporta e comporterà, (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie), certamente la mancata "chiamata" da parte degli Istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto al ricorrente.

Basti pensare che, con riferimento al profilo di Assistente amministrativo e di Collaboratore Scolastico, nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a sei punti per il servizio militare svolto, il ricorrente sarebbe stato collocato, in relazione all'età e/o carichi familiari, rispettivamente:

- IN POSIZIONE 280 CON PUNTEGGIO DI 12,17 (PROFILO CS)



- IN POSIZIONE 561, CON PUNTEGGIO DI 12,17 (PROFILO AA),
CON EVIDENTI CONCRETE, MAGGIORI CHANCES DI POTER OTTENERE SUPPLENZE
TEMPORANEE (v. graduatorie definitive doc 3 e 4).

I Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 l'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato. Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango inferiore (in tal caso il D. Lgs 297/94), tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa.

Tra l'altro, già l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Per quanto consta al ricorrente, risulta che presso tutti gli Istituti scolastici si sta procedendo con le convocazioni di personale con un punteggio vicino a quello effettivamente spettante al ricorrente e pertanto il Sig. Goz ha interesse a vedersi riconosciuto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed il servizio prestato.

Orbene, si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola (v. doc 5).

DIRITTO

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958.



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto, va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore. Ed, infatti, la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina. Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui: *"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Ebbene, tale disposizione viene ripetutamente confermata da copiosa giurisprudenza, **da ultimo il CdS Ord. 6581 del 10.12.2021**, secondo cui: *"...Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe..."*.



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo* (**Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279**), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed ancora, l'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che *“i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”*.

Tanto è stato pertanto previsto anche all'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla **Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020** per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM), ha affermato che :

“devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n. 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs. n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

*G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n. 982/97)”. (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020)”*

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l’Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate (v. da ultimo quella del 30.10.2023, **doc. 6**), parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale.

Sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “**validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “**l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo**” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici. Il sig. Goz ha prestato servizio militare dal 17.03.1999 al 17.03.2000, come da foglio di congedo illimitato (**v. doc. 7**).

La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,77 **ma 12,17**.

Tanto è stato confermato anche dalla **Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021** con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

In buona sostanza, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del D.lvo n. 66/2010, i dipendenti del Ministero dell'Istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne



svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile, in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (**così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8**).

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, Voglia così giudicare:

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento



-
- e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto, per un punteggio complessivo di 12,17 per entrambi i profili CS e AA nelle graduatorie di riferimento;
 3. Conseguentemente, accertata e dichiarata l’illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Goz ad ottenere il maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall’Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 12,17 con riferimento ad entrambi i profili AA (assistente Amministrativo) e CS (Collaboratore scolastico);
 4. Per l’effetto, condannare l’amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 12,17 con riferimento ad entrambi i profili AA (assistente Amministrativo) e CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo Giudicante e, collocando il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
 5. condannare l’amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio;

In via istruttoria si CHIEDE;



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze di cui alla narrativa del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate;

B) ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti e ritenute necessaria per la definizione della controversia ivi comprese le domanda di aggiornamento per il triennio 2017/2019, poi prorogato per il triennio 2018/2021 presentata dal ricorrente.

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente.

Si allegano:

doc 1) domanda di aggiornamento graduatorie di III fascia ATA prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALEI.3524313.08-04-2021;

doc. 2) scheda punteggio-valutazione domanda di aggiornamento prot. n. 0007970 del 31.10.2023

doc. 3) graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – codice profilo CS- prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I3524313.08.04.2021, per il triennio 2021-2024, del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

doc. 4) graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – codice profilo AA- prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I3524313.08.04.2021, per il triennio 2021-2024, del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

doc. 5) stralcio CCNL comparto scuola;

doc. 6) missiva via pec del 30.10.2023;

doc. 7) foglio di congedo illimitato servizio militare del 20.03.2000.

Con riserva di indicare altri mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, valutata l'opportunità della notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:



Studio Legale

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

Patrocinante in Cassazione

E Giurisdizioni Superiori

- quanto al MIUR – USR Abruzzo: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminabile, per cui il valore del contributo unificato è pari ad € 259,00.

Reggio Calabria, lì 06.12.2023

Avv. Maria Teresa Mannarino

Avv. Roberto C. Zoccali

